

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Modifica del 3 marzo 2015

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 28 novembre 2014¹ concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc),
ordina:

I

L'allegato 3 dell'OITEAc è modificato come segue:

Let. a n. 1.4 e let. b n. 8, 25 e 38

Si applica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013² che prevede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori:

a. i seguenti Stati:

1. gli Stati membri dell'UE, inclusi:
 - 1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte e Riunione

b. i seguenti Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia:

8. *Concerne soltanto il testo francese*
25. *Abrogato*
38. Sint Maarten

¹ RS **916.443.14**

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.

3 marzo 2015

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss